

STATUTO

CASA DI BETANIA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARRARA MS PIAZZA 2 GIUGNO 14

Numero REA: MS - 135618

Codice fiscale: 01370280453

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Repertorio 27.323

Statuto

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Denominazione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una cooperativa sociale denominata: **"CASA DI BETANIA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** validamente identificabile in sigla con la denominazione **"Casa di Betania Servizi- s.c.s."**.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel comune di Carrara (MS). Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale, europeo e internazionale.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Art. 4 - Norme applicabili

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo Statuto e dai regolamenti attuativi, dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile, si applicano le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, come successivamente integrata e modificata, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera e, nel caso, le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori; le Leggi speciali sulla cooperazione e il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 sull'Impresa Sociale, e le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili e ricorrendone i presupposti di legge.

Art. 5 - Requisiti di mutualità prevalente

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e dell'art. 2520, del codice civile, avvalendosi prevalentemente degli apporti di beni e servizi ed, eventualmente dell'attività lavorativa da parte dei soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione così come stabilito dalla normativa vigente.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 6 - Scopo sociale

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Nasce come emanazione della Associazione Casa di Betania ONLUS con lo scopo di perseguire il raggiungimento delle comuni finalità sociali, in particolare quelle inerenti l'attività di accoglienza profughi e di gestione di strutture dedicate all'accoglienza di persone soggette ad alta marginalità. A tal fine e in piena continuità con l'esperienza dell'Associazione Casa di Betania ONLUS, dalla cui esperienza è generata, si prefigge:- di promuovere la dignità della persona al di là di ogni distinzione di etnia, colore, religione cultura, lingua e condizione sociale, nella realizzazione dello spirito: "ero forestiero e mi avete accolto";- di realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno; - di contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati. Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza una

impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale. La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

Art. 7 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali: 1) gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, minori non accompagnati (MSNA), vittime di tratta, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera; 2) l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, migranti e soggetti in difficoltà; 3) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti; 4) la proget-

tazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e migranti, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;5) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, migranti, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per migranti;6) la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli dei migranti, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati; e di attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica; attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;7) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;8) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;9) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;10) organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo; organizzazione e gestione di attività e servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;11) organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione e di tratta di esseri

umani; di attività per la promozione delle pari opportunità di genere;

12) la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;13) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi professionali sanitari e/o para-sanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale; consultori familiari;

14) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di salute mentale, presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, struttura residenziale psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale;15) l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;16) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;17) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, migranti e soggetti in difficoltà;18) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;19) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi di segretariato sociale, di servizio sociale professionale e di servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale, regionale e comunitaria;20) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;21) organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;22) gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà compresa la costituzione e gestione delle attività

del banco alimentare la ridistribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate ed altre forme affini di solidarietà; Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e solidale;23) l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;24) la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;25) la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;26) l'ideazione e gestione di progetti finalizzati in particolare all'inclusione sociale dei soggetti sordi profondi e sordastri attraverso la diffusione della lingua italiana dei segni (L.I.S.), la divulgazione culturale e scientifica della cultura sorda e della sua lingua e di servizi di supporto all'inclusione;27) l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria, rilasciando idonee certificazioni e attestazioni riconosciute. La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti non soci e porre in essere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; 2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito; 3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi; 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali; 5) istituire una sezione di attività, disciplinata da ap-

posito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO II: SOCI

Art. 8 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa. Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. Inoltre, possono essere soci della cooperativa: a) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della Legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà, meglio disciplinati nel successivo art. 9); b) nel caso in cui il numero dei soci sia superiore a nove, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 9 - Soci volontari

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena

lo scioglimento di diritto della società. I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari. Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori, nonché le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, precisandosi che della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

Art. 10 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda delle persone fisiche dovrà specificare: 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza; 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere; 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto. La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta; b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi; c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere; d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali. La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società. Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni. Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Art. 11 - Adempimento nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Obblighi dei soci

Aderendo alla Società i soci si obbligano: a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

b) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sottoscritto e del relativo sovrapprezzo;

c) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

d) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa; e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 13 - Perdita delle qualità di socio - Recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte, scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che: a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società; c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità sopra previste; d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali. e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.; f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa. Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in rego-

la e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 37 del presente statuto.

Art. 15 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del C.C., fermo restando quanto previsto dal presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 16 - Rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 Legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti. Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria. Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

Art. 17 - Trattamento economico

Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori che prestano la loro attività a favore della Cooperativa potrà avere come indice di riferimento quanto previsto per i Contratti Collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e, pertanto, con le disponibilità e le esigenze della Cooperativa stessa.

TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 18 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) né superiore al limite massimo fissato dalla legge; b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 21 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti; c) da eventuali riserve straordinarie; d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale; e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società. Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 - Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Art. 20 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali;
- 2) mediante integrazione della retribuzione spettante;
- 3) mediante ogni eventuale altra forma consentita dalla legge.

Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza e del bilancio sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, in questi casi gli amministratori segnalano nei modi di legge le ragioni della dilazione

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 Legge 59/92;
- d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali;
- e) un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto d) maggiorata del due per cento, ai sensi art. 4 Legge 59/92.

In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:

- 1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b);
- 2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve straordinarie.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 22 - Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale ove previsto dalla legge.

A) ASSEMBLEA

Art. 23 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le deliberazioni indicate dall'art. 2479, 2° comma, c.c..

Art. 24 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuo-

ri dalla sede sociale, purchè in Italia, ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Le convocazioni sono fatte mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare, comunicato ai soci in modo tale che il ricevimento avvenga almeno otto giorni prima dell'assemblea, a mezzo dei seguenti strumenti fra loro alternativi:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio notificato dal socio alla società ed annotato nel libro soci o in alternativa, se comunicata, attraverso PEC;
- email, da inviarsi all'indirizzo, notificato dal socio alla cooperativa ed annotato nel libro soci;
- lettera consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, la seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Sarà tuttavia valida l'assemblea tenuta anche senza convocazione quando, a stregua di legge, sia totalitaria. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25 - Costituzione e maggioranze

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che detengano la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge che prevedano per determinate materie quorum più elevati. Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 26 - Diritto di voto e rappresentanza

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci dal tempo prescritto nell'art. 2538 c.c.. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci che non siano anche amministratori o sindaci della società. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri 5 (cinque) soci.

Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea e verbale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e le legittimazioni dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale avente i contenuti di cui all'art. 2375 c.c. e sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o da notaio. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28 - Composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. I soci sovventori e soggetti non soci possono essere eletti Amministratori, fermo restando che in ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Art. 29 - Durata in carica

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea, la quale può anche stabilire diversi termini di rieleggibilità. Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 30 - Convocazione - Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 31 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto. Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 Legge 59/92; c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea; d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci; e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 33; g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni; h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili; i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici. m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 32 - Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio. I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le modalità dell'art. 2386 C.C. La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art. 33 - Presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 34 - Composizione, durata

Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba procedere alla nomina del collegio sindacale esso si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. Se nominato, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile ed è costituito interamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Art. 35 - Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali. I Sindaci devono anche: a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative; b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia; c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito; e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori; Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 - Scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 59/92.

Art. 37 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e salve le limitazioni previste dalla normativa vigente, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. L'arbitro giudicherà secondo diritto, in via irrituale, entro novanta giorni dalla nomina e determinerà anche come ripartire tra le parti le spese dell'arbitrato. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede legale della cooperativa. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 38 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compiersi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente art. 31. Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art. 39 - Rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale. Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario". I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati. Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 40 - Trattamento economico dei soci

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie. Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali. Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio atti-

vo o passive da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 25.

Art. 41 - Disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Letto, approvato e sottoscritto

FIRMATO: GIULIA SEVERI

ARNALDO DI FAZIO L.S.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana prot. n. 29532 del 10/05/2022.
Registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Massa-Carrara il giorno 30 gennaio 2026 al n. 481 serie 1T.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16 febbraio 1913 n. 89.
Massa, il giorno 30 gennaio 2026
FIRMATO DIGITALMENTE: ARNALDO DI FAZIO NOTAIO